STUDIO LEGALE
Avv. GIULIANO DI PARDO
Patrocinante in Cassazione
Via Crispi 1/C
86100 CAMPOBASSO
TEL. 0874-493646- FAX 08741891091
Pec giuliano.dipardo@legalmail.it

ECC.MO TAR LAZIO

RICORSO

PER: [redacted] **(CF:** [redacted]**),** nato a [redacted], il [redacted], residente a [redacted], alla via [redacted] rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al presente atto, dall'Avv. Giuliano Di Pardo, (C.F.DPRGLN68B11F839V) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso alla Via Crispi n. 1/c. **Dichiara di voler ricevere ogni comunicazione ai seguenti recapiti: Fax 0874 - 1891091 – pec: giuliano.dipardo@legalmail.it**

CONTRO

Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale alla pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Viale Romania, 45 - 00197 Roma (RM) in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato di Roma, con domicilio digitale alla pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

nonché nei confronti di

DI MARTILE STEFANO nato il 21/04/2001 in PESCARA (PE) (C.F.DMRSFN01D21G482G)

MARETTO FILIPPO nato il 07/07/2001 in ROMA (RM) (C.F.MRTFPP01L07H501L)

Per l'annullamento, previa sospensiva,

- del provvedimento n.[redacted] del 24 marzo 2023 che statuisce l'inidoneità del ricorrente al servizio militare quale carabiniere del ruolo di appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri escludendolo dalla procedura concorsuale nonché di tutti gli atti preordinati, consequenziali o comunque connessi, compresi in particolare i verbali e/o provvedimenti contenenti le risultanze degli accertamenti psicofisici (di contenuto sconosciuto) a cui è stato sottoposto il ricorrente nonché,
- della graduatoria di merito pubblicata il 14 aprile 2023 approvata con decreto n°99/9-2-2022del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri il 12 aprile 2023

  nonché, se e in quanto necessari,
- delle norme tecniche approvate con determinazione del direttore del centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 99/1-22CC di prot datata 1° ottobre 2022,
- il bando di concorso di reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi pubblicato nella G.U.R.I. il 12 luglio 2022 n 55

  di ogni altro atto conseguenziale, preordinato o connesso.

FATTO

Il ricorrente ha partecipato al bando di reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi pubblicato nella G.U.R.I. il 12 luglio 2022 n 55 superando la prova scritta di selezione (ai sensi dell'art 7 del bando) e la prova di efficienza fisica (ai sensi dell'articolo 8) e gli accertamenti psicofisici (ai sensi dell'art 10) con ottimi risultati.

Avendo riportato il giudizio di idoneità alle prove suddette è stato sottoposto agli accertamenti attitudinali ai sensi(art 11 del bando) a cura della commissione degli accertamenti attitudinali.

La suddetta commissione ha però giudicato il ricorrente non idoneo in quanto non compatibile con l'area comportamentale e l'assunzione di ruolo con la seguente motivazione: *"dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: "INIDONEO/A".*

In realtà, come meglio sarà specificato attraverso la proposizione di motivi aggiunti, tale motivazione è manifestamente insufficiente ed errata.

Da un lato, infatti, la motivazione contenente un semplice rinvio *per relationem* ad atto non reso disponibile, nonostante apposita istanza, non rende comprensibile l'iter logico-giuridico attraverso il quale la commissione giunge ad affermare che le caratteristiche dallo stesso ricorrente, espresse durante la selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale.

Non vengono, infatti, resi conoscibili tutti i dati raccolti sul candidato nel contesto della procedura degli accertamenti attitudinali, elementi poi utilizzati dalla commissione per la definizione del profilo attitudinale del candidato.

D'altro canto, al contrario di quanto dedotto dalla commissione, il candidato è sicuramente in possesso dei requisiti ed il suo profilo attitudinale sicuramente è compatibile con quello previsto per gli aspiranti carabinieri di cui all'allegato A delle norme tecniche approvate con determinazione n. 99/1-22CC di prot datata 1° ottobre 2022.

Va altresì riferito che, al fine di comprendere le ragioni su cui trovava fondamento il giudizio della commissione e poter così compiutamente esercitare il proprio diritto di difesa, in data 18 aprile 2023 il ricorrente ha inoltrato formale istanza d'accesso ai documenti amministrativi per visionare i verbali della visita e tutta la documentazione della procedura di accertamento attitudinale.

Sebbene il ricorrente, riscontrando la richiesta avanzata dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avesse proceduto anche al pagamento degli oneri di riproduzione fotostatica, ad oggi nessun atto è stato è stato reso disponibile e/o inviato al candidato.

In sostanza all'istanza di accesso, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri non ha dato alcun concreto riscontro malgrado il decorso del termine assegnato dalla legge per provvedere.

Pertanto, in assenza della necessaria documentazione, il [redacted] si trova costretto, per evitare la decorrenza dei termini di decadenza, ad impugnare il provvedimento di esclusione e la graduatoria definitiva del concorso in questione riservandosi di formulare motivi aggiunti non appena riuscirà ad avere conoscenza degli atti istruttori procedimentali.

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi per i seguenti motivi in

DIRITTO

Violazione e falsa applicazione degli articoli 3,51 e 97 della Costituzione;

Violazione e falsa applicazione della legge 241/90(in particolare delle art 1, 3, 6, 10, 22 E SS., DPR 184/06);

Violazione e falsa applicazione del bando di concorso di reclutamento di 4189 allievi carabinieri effettivi pubblicato nella G.U.R.I. il 12 luglio 2022 n 55;

Violazione e falsa applicazione delle norme tecniche prot.99/1-22 del 1° ottobre 2022 (in particolare Allegato A alle citate norme tecniche);

Violazione e falsa applicazione la Determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri, nr. 99/2-4-1 CC di prot., del 25 ottobre 2022 e seguenti, con la quale è stata designata la Commissione attitudinale;

Eccesso di potere per errore nei presupposti, travisamento dei fatti, errore di fatto, illogicità manifesta, ingiustizia manifesta; Eccesso di potere per sviamento

Preliminarmente si evidenzia la palese violazione degli articoli 1, 3, 10 e 22 della L. 241/90 e art. 97 della Costituzione.

Infatti, dal provvedimento di esclusione impugnato non è possibile ricostruire l'iter logico-giuridico attraverso il quale la commissione giunge ad affermare, apoditticamente e con motivazione sostanzialmente stereotipata (in violazione dell'art. 3 co. 1 della L. 241/90), che le caratteristiche dallo stesso ricorrente espresse durante la selezione non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale.

La commissione, infatti si limita ad argomentare:

"*ATTESO CHE:* ***il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato ultimo di tutta una serie di riscontri relativi ai dati indiziari raccolti sul candidato nel contesto della procedura degli accertamenti attitudinali*** *in funzione del profilo attitudinale di riferimento;*

AVENDO L'ASPIRANTE: [redacted]

RIPORTATO LE SEGUENTI VALUTAZIONI DI MERITO:

		Ufficiale Psicologo	PRESIDENTE	Ufficiale Perito Selettore
AREE	Area Cognitiva	Compatibile	Compatibile	Compatibile
	Area Comportamentale	Non Compatibile	Non Compatibile	Non Compatibile
	Area dell'Assunzione di Ruolo	Non Compatibile	Non Compatibile	Non Compatibile
VALUTAZIONE COMPLESSIVA		Non Compatibile	Non Compatibile	Non Compatibile

LA COMMISSIONE

dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addotti nel giudizio

analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi:
"INIDONEO"
La S.V. è, pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso."

In realtà gli elementi che hanno determinato la valutazione negativa derivano, come precisato proprio nella motivazione "da *tutta una serie di riscontri relativi ai dati indiziari raccolti sul candidato nel contesto della procedura degli accertamenti attitudinali.*"

È sulla base di tali riscontri che sono state effettuate le valutazioni di merito (positive per l'area cognitiva e, al contrario, quelle non favorevoli relative all'area comportamentale e all'area dell'assunzione di ruolo) e proprio sulla base di tali riscontri è stato espresso dunque il giudizio negativo da parte della commissione.

I riscontri in questione derivano dallo svolgimento della procedura degli accertamenti attitudinali prevista dalle norme tecniche approvate con la determinazione 99/1-22 CC del 1.10.2022 e che, come affermato nello stesso provvedimento impugnato al "CONSIDERATO CHE" (pag. 1), sinteticamente prevede:

"la procedura degli accertamenti attitudinali, sinteticamente prevede:
-la somministrazione delle prove attitudinali che, nel loro insieme, costituiscono il "protocollo testologico" e, nel particolare, sono costituite da:

- *test di massima performance;*
- *test di performance tipica;*
- *questionario informativo;*

-la Relazione psicologica redatta "in cieco" dall'Ufficiale Psicologo sulla base della disamina del protocollo testologico relativo all'aspirante in parola;

- l'intervista attitudinale di selezione con il candidato condotto da un Ufficiale Perito Selettore che riepiloga le proprie considerazioni nella "Scheda di valutazione attitudinale

-il preventivo esame degli atti endoprocedimentali, contenuti all'interno del "Raccoglitore prove attitudinali", da parte della Commissione Attitudinale;

-il colloquio di verifica con la predetta Commissione Attitudinale per il riscontro del possesso dei requisiti attitudinali dell'aspirante;"

Poiché dunque la motivazione risulta da altri atti dell'amministrazione richiamati nella decisione di inidoneità, era onere dell'amministrazione indicare e rendere disponibili anche gli atti posti a base della decisione stessa.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto in quanto, detti atti, con i quali sostanzialmente la PA motiva *per relationem* l'inidoneità del ricorrente, non sono stati resi noti, neppure a seguito dell'istanza di accesso tempestivamente prodotta.

Appare così evidente la violazione dell'art. 3 co. 3 della L. 241/90 laddove prescrive che *"3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama."*

Parimenti violati appaiono gli artt. 10 e 22 della L. 241/90 per il mancato riscontro, nei termini ivi previsti dell'istanza di accesso, nonostante il pagamento delle somme richieste dall'Amministrazione per i costi di riproduzione della documentazione in questione.

Conseguentemente appare palese il difetto di motivazione che vizia insanabilmente i provvedimenti impugnati poiché né il ricorrente né lo stesso giudicante sono in grado di conoscere e valutare la correttezza dell'operato dell'amministrazione e la legittimità dell'iter logico-giuridico seguito dalla commissione.

Non è chiaro, in particolare, perché i riscontri forniti nel corso dell'intera procedura di valutazione attitudinale iniziata con una positiva valutazione dell'area cognitiva, si concludano, al contrario, con una valutazione negativa in particolare sotto il profilo dell'area comportamentale e dell'area dell'assunzione di ruolo.

Violati inoltre risultano i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione contenuti nell'art 3 e 97 della Costituzione e i principi di efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza a cui si collega anche il divieto della PA di aggravare inutilmente il procedimento e l'obbligo della stessa amministrazione di collaborare con la parte privata e di comportarsi secondo correttezza e buonafede (art 1 commi 1 e 2 bis e 3 della legge 241/90).

Violato infine risulta il bando di concorso e, soprattutto, le norme tecniche per gli accertamenti attitudinali, sia perché le stesse norme tecniche al punto 5 vincolano la commissione giudicatrice ai principi di cui all'art 97 della Costituzione e all'art 1 della legge 241/90 sia perché dette norme tecniche evidenziano con chiarezza come la procedura di selezione sia articolata in due fasi, una istruttoria e una costitutiva, fasi inscindibili e conseguenziali l'una all'altra.

La verifica della legittimità e correttezza dell'iter logico giuridico, presuppone dunque la piena conoscenza degli atti relativi ad entrambe le fasi.

In particolare, nella fase istruttoria tali atti sono:

- **il protocollo testologico**, che comprende la somministrazione e correzione delle prove attitudinali;
- **la relazione psicologica** che rappresenta l'interpretazione delle risultanze dei test e consente di evidenziare gli aspetti caratterizzanti della persona indicando eventuali criticità e/o le risorse disponibili;
- **l'intervista attitudinale** di selezione che il candidato effettua con l'ufficiale perito selettore finalizzato alla redazione di un'apposita scheda attitudinale che rappresenta il contributo per la commissione per gli

accertamenti attitudinali deputata ad esprimere il giudizio (di idoneità o inidoneità) sul conto del candidato.

Nella fase costitutiva, che si concretizza con il colloquio collegiale della commissione con il candidato, vi è l'atto con il quale si esprime il giudizio definitivo attribuendo nell'apposito verbale per ogni singola area (cognitiva, comportamentale, assunzione di ruolo) la valutazione di compatibile o non compatibile rispetto al profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi.

Alla luce di quanto sopra appare palese l'illegittimità degli atti impugnati.

Sussiste poi la violazione del bando di concorso e delle norme tecniche nonché una palese erroneità nei presupposti e violazione del principio di ragionevolezza, errore nei presupposti, travisamento dei fatti, ingiustizia e illogicità manifesta, in quanto al contrario di quanto dedotto dalla commissione, il candidato è sicuramente in possesso dei requisiti ed il suo profilo attitudinale sicuramente è compatibile con quello previsto per gli aspiranti carabinieri di cui all'allegato A delle norme tecniche approvate con determinazione n. 99/1-22CC di prot datata 1° ottobre 2022.

In quanto il ricorrente ha senz'altro livello evolutivo e un autocontrollo emotivo compatibile, per quanto riguarda l'area comportamentale, con il profilo attitudinale previsto per gli aspiranti Carabinieri.

È anche dotato di una spiccata capacità di adattamento ambientale e sociale e di una adeguata motivazione al lavoro, compatibile per quanto riguarda all'assunzione di ruolo al suo profilo attitudinale.

È dunque evidente l'eccesso di potere atteso che l'azione amministrativa pare finalizzata al raggiungimento di scopi non comprensibili ma comunque diversi da quelli per cui il relativo potere è stato attribuito dal legislatore alla PA.

Sussiste per tanto anche sotto tali profili l'illegittimità degli atti impugnati.

Dall’illegittimità dell’esclusione deriva poi l’illegittimità della graduatoria finale, atto conclusivo del procedimento, nella parte in cui non contempla il ricorrente tra i vincitori.

Il tutto con ogni opportuna riserva di proporre motivi aggiunti a seguito dell’accoglimento della istanza istruttoria di seguito proposta.

ISTANZA ISTRUTTORIA EX ART. 65 DEL CPA

In via istruttoria si chiede l’acquisizione di tutti i verbali e gli atti posti in essere nel corso del procedimento di accertamento attitudinale ai sensi dell’art. 11 del bando e delle norme tecniche.

In particolare, si chiede:

-la somministrazione delle prove attitudinali che, nel loro insieme, costituiscono il "protocollo testologico" e, nel particolare, sono costituite da:

- test di massima performance;
- test di performance tipica;
- questionario informativo;

-la Relazione psicologica redatta "in cieco" dall'Ufficiale Psicologo sulla base della disamina del protocollo testologico relativo all'aspirante in parola;

- l'intervista attitudinale di selezione con il candidato condotto da un Ufficiale Perito Selettore che riepiloga le proprie considerazioni nella "Scheda di valutazione attitudinale

-il preventivo esame degli atti endoprocedimentali, contenuti all'interno del "Raccoglitore prove attitudinali", da parte della Commissione Attitudinale;

-il verbale del colloquio di verifica con la predetta Commissione Attitudinale per il riscontro del possesso dei requisiti attitudinali dell'aspirante;

nonché di tutta la documentazione utile a comprovare le argomentazioni e la sussistenza dei vizi dedotti attraverso la proposizione di motivi aggiunti.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Nelle considerazioni che precedono è il fumus boni iuris.

Il *periculum in mora è* in re ipsa poiché gli impugnati provvedimenti impediscono definitivamente al ricorrente di giungere alla agognata assunzione nell'arma dei Carabinieri.

La gravità del danno appare ancor più evidente se si considera che la legge 5 agosto 2022 n. 119 ha previsto un ulteriore abbassamento del limite di età (stabilito dal decreto legislativo n. 66/2010,) per l'accesso alla Ferma Quadriennale dei Carabinieri che passa dunque dai 26 ai 24 anni non compiuti.

Avendo il ricorrente compiuto già 26 anni non potrà mai più partecipare al concorso.

Il danno è quindi obiettivamente grave e irreparabile ed è di tutta evidenza che gli ordinari tempi di un giudizio di merito non sono compatibili con l'esigenza del ricorrente, che si vede già pregiudicato dal ritardo dell'amministrazione nella consegna della documentazione istruttoria alla base del provvedimento di inidonetà.

Cosicché nella Camera di Consiglio prevista per l'esame della domanda cautelare, in assenza di un decreto presidenziale, si insiste affinché il Collegio emetta apposita ordinanza istruttoria ex art. 65 disponendo la sospensione ad tempus del provvedimento di esclusione.

Per tali ragioni solo l'accoglimento di un provvedimento interinale cautelare che disponga, eventualmente, una nuova valutazione attitudinale del ricorrente ai fini di una successiva ammissione con riserva consentirebbe allo stesso di giungere, re adhuc integra, alla deliberazione di merito del presente ricorso.

Per altro è utile evidenziale che, nella valutazione comparativa del danno, l'accoglimento della invocata misura cautelare se da un lato eviterebbe un grave pregiudizio al ricorrente dall'altro non recherebbe alcun tipo di danno all'amministrazione resistente la quale al contrario sarebbe avvantaggiata dalla possibilità di effettuare una nuova e completa valutazione del candidato evitando

i rischi del contenzioso e beneficiando di una più ampia platea di candidati meritevoli.

CONCLUSIONI

Per gli esposti motivi, e per quelli che ci si riserva di addurre sulla base della documentazione avversariamente prodotta, voglia l'adito **TAR LAZIO,** respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione accogliere integralmente il proposto ricorso e per l'effetto annullare previa sospensione cautelare gli atti impugnati con ogni conseguenza di legge.

Si insiste nella richiesta istruttoria ex art. 65 CPA.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.

Si dichiara altresì dovuto il contributo unificato di € 325,00 (pubblico impiego)

Campobasso, 22/05/2023

Avv. Giuliano Di Pardo

Procura alle liti

[redacted] (CF: [redacted]), nato a [redacted], residente a [redacted], alla [redacted] nomina quale suo procuratore e difensore l'Avv. Giuliano Di Pardo, (C.F.DPRGLN68B11F839V),, con Studio Legale in Campobasso, Via Crispi 1/C nel giudizio dinnanzi al Tar Lazio per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento n.[redacted] del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri che dispone l'idoneità alla visita psico-fisica e la graduatoria di merito finale approvata con il decreto n°99/9-2-2022 del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e tutti gli atti preordinati, conseguenziali e connessi, con tutte le facoltà di legge in ogni grado e fase, anche esecutiva, di opposizione, di intervento, nonché di opposizione cautelare.

Delega, altresì, a sottoscrivere il ricorso, conferendo la facoltà di conciliare, transigere, rinunciare ed accettare rinunzie a domande ed atti del giudizio, riscuotere, quietanzare somme, ritirare atti, documenti e titoli nel mio interesse e nel mio nome.

Autorizza lo stesso procuratore a nominare avvocati, in ogni sede giudiziaria in aggiunta e/o in sostituzione, con gli stessi poteri conferiti.

Inoltre, il sottoscritto ratifica, sin da ora, il Suo operato e quello dei suoi sostituti, acconsente a che, in qualità di procuratore antistatario, trattenga tutte le somme che dovessero essere liquidate dal Giudice a titolo di spese legali a carico delle parti soccombenti.

Sin da ora, autorizza lo stesso Avvocato ad ottenere il rimborso del contributo unificato ove anticipato.

Il sottoscritto elegge domicilio presso il domicilio digitale risultante da registri di giustizia p.cert: giuliano.dipardo@legalmail.it.

Dichiara che sono stati adempiuti gli obblighi di cui alla L. 124/17 e di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente si conferisce, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento sino alla sua conclusione.

Con la sottoscrizione della presente procura dichiara altresì di aver ricevuto su speciale modulo l'informazione sull'utilizzazione dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, artt. 13-14 Regolamento UE n. 679/2016, e di autorizzare all'utilizzazione ed al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa, nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato nonché per le finalità previste dalla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs n. 56/2004).

Campobasso, lì 22.05.2023

[redacted]

È autentica

Avv. Giuliano Di Pardo

Io sottoscritto avv. Giuliano Di Pardo(C.F. DPRGLN68B11F839V) , iscritto all'Albo degli avvocati dell'Ordine degli Avvocati di Campobasso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 22, comma 2 del C.A.D. , attesto che la presente copia per immagine su supporto informatico della procura alle liti è conforme all'originale cartaceo dalla quale è stata estratta.
Firmato digitalmente avv. Giuliano Di Pardo

GIULIANO
DI PARDO
30.05.2023
17:00:50
GMT+01:00